

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. S. 2505 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	112

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

S. 2505 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, previdenza sociale, profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regio-

nale e locale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *o*), *q*), *r*) ed *s*) della Costituzione) alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

al comma 1 dell'articolo 3 si dispone che al riparto dell'incremento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

al comma 4 dell'articolo 8, si dispone che al riparto delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal paga-

mento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede anche che il decreto sia comunque adottato nel caso in cui ricorra la condizione di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè nel caso in cui, in assenza del raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazioni motivate);

al comma 2 dell'articolo 12 si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

al comma 3 dell'articolo 13 si richiede il parere della Conferenza Stato-città ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta all'epidemia da COVID-19;

alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 21 si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico;

alla successiva lettera *n*) si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico;

i commi 2 e 3 dell'articolo 26 prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della peste suina africana; al riguardo, rilevo, l'opportunità, dal punto di vista formale di utilizzare, come di consueto l'espressione «*previa intesa in sede di*» in luogo di quella, meno precisa, «*d'intesa con*».

Nel rinviare quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per un'illustrazione

più dettagliata del contenuto del provvedimento, segnala invece l'opportunità con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

al comma 2 dell'articolo 9 andrebbero specificate le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

al comma 3 dell'articolo 9, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, ritengo opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

al comma 8 dell'articolo 24, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziare per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, potrebbe risultare opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di «*tutela della concorrenza*», che appare prevalente, e delle competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale.

Segnala poi l'opportunità, dal punto di vista della formulazione, di fare riferi-

mento, al comma 1 dell'articolo 20 anche alle province autonome nell'ambito della procedura che estende il riconoscimento dell'indennizzo per lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso) ai casi in cui l'evento riguarda soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto.

Rileva, infine, che sul provvedimento sono pervenute proposte di modifiche ed integrazione da parte dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UNCEM, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tra le altre cose, l'ANCI ha richiesto l'assegnazione di risorse a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese previste anche per il 2022, in ragione di 500 milioni di euro per i comuni e di 70 milioni di euro per le città metropolitane, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 con riferimento all'anno 2021; l'ANCI richiede inoltre ulteriori risorse per far fronte all'incremento dei costi energetici che ha un impatto anche sui bilanci degli enti locali; l'ANPCI richiede un incremento del contributo ai comuni per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno; l'UNCEM richiede, con riferimento alla questione energetica, l'incentivazione di impianti a biomasse forestali da filiera cortissima e la programmazione di un piano invasivo per la promozione dell'energia idroelettrica e da idrogeno, nonché, con riferimento alla questione *superbonus*, la reintroduzione della

possibilità di più cessioni del credito; l'UPI richiede l'autorizzazione all'assunzione da parte delle province di personale specializzato nella progettazione e gestione degli appalti: l'UPI richiede poi di consentire agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per altre opere pubbliche; la Conferenza delle regioni richiede la possibilità di utilizzare il contributo per la spesa sanitaria anche per le maggiori spese sostenute nel 2021; un aumento delle risorse stanziato dallo Stato per indennizzi agli emotrasfusi; l'introduzione di misure di flessibilità nella gestione dei bilanci al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare.

Al riguardo, propone, come di consueto, di invitare con una condizione la Commissione competente in sede referente a tenere nella massima considerazione le richieste di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO

DL 4/2022: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (S. 2505 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2505 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, previdenza sociale, profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *o*), *q*), *r*) ed *s*) della Costituzione) alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 1 dell'articolo 3 si dispone che al riparto dell'incremento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge

n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al comma 4 dell'articolo 8 si dispone che al riparto delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; al comma 2 dell'articolo 12 si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; al comma 3 dell'articolo 13 si richiede il parere della Conferenza Stato-città ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta all'epidemia da COVID-19; alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 21 si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico; alla successiva lettera *n*) si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico; i commi 2 e 3 dell'articolo 26 prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della peste suina africana;

con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 da ultimo richiamati, si segnala l'opportunità, dal punto di vista formale, di utilizzare, come di consueto.

l'espressione « previa intesa in sede di » in luogo di quella, meno precisa, « d'intesa con »;

appare poi meritevole di approfondimento l'eventuale introduzione di ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 2 dell'articolo 9 andrebbero specificate le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; al comma 3 dell'articolo 9, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, appare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; si richiama anche in proposito la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale); al comma 8 dell'articolo 24, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziare per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico andrebbe approfondita l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di « tutela della concorrenza », che appare prevalente, e della competenza regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale (in proposito si ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « tutela della concorrenza » tutti gli « strumenti di politica economica che attingono allo sviluppo dell'intero Paese »);

si segnala poi l'opportunità, dal punto di vista della formulazione, di fare riferimento, al comma 1 dell'articolo 20, anche alle province autonome nell'ambito della procedura che estende il riconoscimento dell'indennizzo per lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso) ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto;

sul provvedimento sono pervenute proposte di modifica ed integrazione del testo da parte dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UNCEM, dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « in materia di sport, » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) all'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;

c) all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: « d'intesa con la Conferenza » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza »;

d) all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole: « d'intesa con la Conferenza » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza »;

e) provveda la Commissione di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali richiamati in premessa;

e con le seguenti osservazioni

1) al comma 2 dell'articolo 9, si valuti l'opportunità di specificare le modalità di

riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

2) al comma 8 dell'articolo 24 si valuti l'opportunità, ai fini dell'adozione del de-

creto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziato per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di « tutela della concorrenza », che appare prevalente, e della competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale.